



REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Approvato con deliberazione n. 17 del 27.05.2026



Capo I – Principi generali

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento detta disposizioni in merito all'attribuzione e ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 e all'allegato I.10 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024 e dal d.l. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "Codice" il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
 - b) per "Responsabile del progetto" o "RUP" il soggetto di cui all'art. 15 del Codice;
3. Più in generale, le definizioni sono quelle contenute nell'allegato I.10 del Codice.

Art. 2 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività incentivabili, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono in parte desumibili dalla quota variabile data dalla percentuale spettante alla C.U.C. come da "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E DEGLI APPALTI (ART. 62 DEL D.LGS. N. 36/2023) PER I COMUNI ASSOCIATI AL SERVIZIO".
È altresì dovuta per i compiti svolti dal personale della Centrale di Committenza nell'espletamento delle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n.36/2023 la quota di incentivo, che dovrà trovare copertura nel quadro economico dell'intervento, alle condizioni e nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni e dai rispettivi regolamenti interni degli enti convenzionati.
2. L'importo incentivabile è destinato:
 - a) ai dipendenti che svolgono le attività delegate alla C.U.C., nonché ai loro collaboratori, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del Codice, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Art. 3 – Destinatari

1. La quota dell'80%, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura di affidamento, è destinata a incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente che, sulla base della "CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO ED I COMUNI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36", svolge le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico sia il personale a tempo determinato sia in somministrazione con rapporto di lavoro di almeno 6 mesi.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende per collaboratore del RUP della C.U.C. e dei soggetti che svolgono le funzioni, il personale dell'ente del Consorzio Oltrepò Mantovano che svolge concretamente attività legate alla fase di progettazione, affidamento ed esecuzione. Non sono incentivabili le attività di natura diversa, quand'anche necessarie al fine del buon esito della procedura.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro è composto dalla Responsabile della Centrale Unica di Committenza, dal Vice Responsabile del medesimo ufficio e dal settore amministrativo.
2. Entro 60 giorni dall'adozione del Regolamento, con proprio atto di ricognizione, il Direttore individua il personale che ha svolto funzioni e attività incentivabili ai sensi del Regolamento stesso e, con apposito

provvedimento da adottarsi annualmente, previa verifica della consistenza del Fondo Incentivante, formalizza la costituzione del gruppo di lavoro.

3. Nell'ipotesi in cui la fase esecutiva dei servizi sia affidata alla C.U.C., il provvedimento di nomina del direttore dell'esecuzione dovrà precisare i presupposti e le motivazioni a supporto della nomina, ai sensi delle disposizioni codicistiche e regolamentari.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è inoltre dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti dagli stessi gestiti e delle attività loro assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro dev'essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nella tabella di cui al Capo II, art. 9, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dall'art. 15.

7. Il Direttore deve indicare l'intero importo degli incentivi, contestualmente alla prenotazione o all'impegno di spesa dell'intero lavoro, servizio, fornitura.

8. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 né al personale che versi in situazione di conflitto di interessi.

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il limite fissato dalle disposizioni di legge o di contratto vigenti in materia.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Ferme restando le disposizioni normative in materia di presupposti per l'applicabilità dell'incentivo, in particolare per quanto riguarda forniture e servizi il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8, comma 4, dell'allegato I.2 e dall'articolo 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14 del Codice, sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- b) i servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- c) le forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) è incrementata:

- a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 5 comma 2;

2. Con il medesimo atto, il Direttore competente liquida sia la quota di incentivi pari all'80% destinata al personale sia la quota del 20%.

Capo II – Incentivi

Art. 8 – Risorse fondo incentivi per funzioni tecniche destinate alla C.U.C.

1. Per poter costituire il fondo, le risorse sono generate dalle voci di bilancio previste per la Centrale Unica di Committenza, di cui fanno parte le quote variabili versate dai Comuni consorziati ai sensi art. 2 del presente Regolamento, nonché dalla quota di incentivo, che dovrà essere versata al Consorzio nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni e dai rispettivi regolamenti interni degli Enti convenzionati.

2. La quota assegnata alla Centrale Unica di Committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente convenzionato le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale.

Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, definendo la percentuale tra quota massima e minima indicata nella tabella sottostante, in relazione alle specifiche attività da svolgere e all'impegno/competenze richiesti. La sommatoria delle percentuali definite complessivamente per le attività da svolgere dovrà raggiungere il 100%.

L'attività incentivabile relativa alla fase esecutiva esula dalla percentuale massima sopra riportata.

Attività tecnica	% min	% max
Responsabile della Centrale Unica di Committenza	10%	30%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento	10%	25%
Redazione/revisione e controllo dei documenti progettuali	10%	15%
Predisposizione dei documenti di gara ed esperimento gara	10%	25%
Coordinamento dei flussi informativi e contabili delle procedure	5%	5%

Capo III - Norme comuni

Art. 10 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario, secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Direttore tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo.

2. L'incentivo è corrisposto per le sole attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, ove sia determinata da cause oggettive non imputabili al personale incaricato, quali ad esempio:

- a) sopravvenuta mancanza di finanziamenti;
- b) scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione (es. revoca del progetto per motivi di opportunità politica o strategica);
- c) cause di forza maggiore che impediscono la prosecuzione dell'appalto.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore è supportata da idonei elementi valutativi, espliciti nella scheda di cui al successivo art. 15.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 11 – Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP della C.U.C. e collaboratori, Direttore esecuzione), ovvero più attività siano svolte da un'unica figura, compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota

dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

3. In caso di dimissioni, e comunque in ogni caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, il componente del gruppo di lavoro è tenuto a predisporre una relazione dettagliata e documentata sullo stato dell'arte delle attività che gli sono state assegnate e di cui è responsabile. La relazione dovrà essere consegnata, entro il termine ultimo del rapporto di lavoro, al RUP e/o Direttore, pena il mancato riconoscimento dell'incentivo.

Art. 12 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali, fermo restando il limite individuale di cui all'art. 5.

Art. 13 – Conflitto di interessi

1. La Responsabile della C.U.C. e i membri del gruppo di lavoro devono rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto di assunzione dell'incarico;
2. La dichiarazione di cui al comma uno viene presentata al Direttore.

Art. 14 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai fini dell'erogazione delle somme a titolo di incentivo, è necessario il preventivo accertamento, da parte del Direttore, dell'effettuazione delle singole attività da parte del personale incaricato.
2. L'accertamento consiste nella verifica che le prestazioni affidate siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.
3. In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti per cause imputabili al gruppo di lavoro, il Direttore applica una riduzione della quota spettante alle figure coinvolte nella fase in cui si è verificato l'incremento dei tempi/costi nella misura del:

Misura dell'incremento di costi/tempi	Percentuale di riduzione dell'incentivo
fino al 30%	10%
da oltre il 30% al 50%	25%
oltre il 50%	50%

4. Per le procedure relative a servizi e forniture, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al presente articolo, tenendo in considerazione la rilevanza che il ritardo ha avuto sull'utilità del bene o servizio.
5. L'Ente recupera le somme non dovute eventualmente già erogate.
6. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità, rimangono nel fondo e incrementano la quota di cui all'art. 2, comma 3 lett. b). Nel caso in cui, in ragione della tipologia del finanziamento, non sia ammissibile la destinazione alle finalità di cui allo stesso art. 2, comma 3 lett. b), la quota costituisce economia.

Art. 15 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Per la direzione dell'esecuzione di contratti di forniture e servizi di durata pluriennale il diritto alla percezione dell'incentivo si perfeziona con l'espletamento delle verifiche periodiche da parte del direttore dell'esecuzione (accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle



prescrizioni previste nei documenti contrattuali); la verifica della regolare esecuzione dei servizi e forniture, anche in corso di esecuzione, costituisce parte integrante del procedimento di liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore. La liquidazione dell'incentivo viene fatta una volta all'anno.

4. Ai fini della liquidazione, il Direttore predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:

- a) il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
- d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Capo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 – Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del C.d.A. del Consorzio Oltrepò Mantovano.
2. Si dispone che, al fine di gestire la fase transitoria, lo stesso si applichi alle procedure di gara gestite a partire dal giorno 01.01.2025.